

superamento della "gestione non a regime", riferibile ai ripetuti anni 1996 e 1997 (cfr. prg.3.3.1, pgg.71 e 103).

L'impostazione giuscontabile data dal Collegio dei revisori - circa la verifica dei valori riconducibili nella "massa acquisibile e massa spendibile" (cfr. pg.5 - relaz. sul rendiconto fin. 1997, cit.) - indica la valenza del contributo del medesimo Collegio nel superare le incertezze delle situazioni giuridiche preesistenti e trasferite dall'Azienda di Stato all'Ente, senza verun rendiconto (ex art.11, comma 5, dec. leg.vo n.143/1994), fuori quindi dal sistema delle regole sia della contabilità pubblica e sia del codice civile (cfr. prg.3.3.1, pgg.71/73).

Dà conferma dell'attività svolta dal Collegio dei revisori - coordinando le proprie funzioni con le risultanze dei complessi accertamenti svolti dal menzionato "Gruppo di lavoro" - per quanto innanzi annotato sulla situazione dei residui passivi ed altresì sul contenzioso dell'Ente, e ciò con riferimento alla relazione del medesimo Collegio al bilancio preventivo dell'ANAS per l'esercizio finanziario 1999 (cfr. prg.3.3.1, pgg.79/82 e 102/103).

Nel concludere sulla interpretazione e sulla conseguente applicazione dell'art.20 dello statuto, secondo la vigente formulazione, si può affermare - dalla lettura dei menzionati verbali delle adunanze del Consiglio dell'Ente e del Collegio dei revisori - che la medesima disposizione ha due scansioni nella sua applicazione: la prima a valenza sostanziale; la seconda a valenza sostanziale e formale.

In breve, il Consiglio che approva i bilanci (in particolare, il rendiconto finanziario ed il bilancio di esercizio) ha il supporto - da parte del Collegio dei revisori - della veridicità della "massa acquisibile e della massa spendibile" (e ciò in conformità degli stessi principi giurisprudenziali enunciati dalla Corte di cassazione Sez. I civ.,

n.5263/1993, cit.), in disparte dalle distinte conciliazioni dei riscontri contabili che s'impongono tra lo stato patrimoniale ed il conto economico, nel bilancio di esercizio, nonché con il rendiconto finanziario. In ciò la valenza sostanziale dell'apporto del Collegio dei revisori al Consiglio.

La conciliazione e la elaborazione dei riferiti riscontri delle registrazioni contabili sono parte delle relazioni che il Collegio dei revisori redige, sui bilanci inerenti alla gestione dell'ANAS, per il Ministro dei lavori pubblici, relazioni che assumono la menzionata valenza formale (oltre che sostanziale).

In punto di diritto, la Corte può rinvenire la legittimità delle medesime relazioni per il Ministro dei lavori pubblici come contributo al suo esercizio di "alta vigilanza" (cfr. prg.3.1, pgg.53/54) ed altresì per il Ministero del tesoro, del bilancio e della P.E., per quanto lo riguarda (ex art.20, comma 6, D.P.R. n.242/1995).

Dette relazioni del Collegio dei revisori devono essere estese quale adempimenti per la dovuta approvazione dei medesimi bilanci da parte del Consiglio dell'Ente, quale esercizio di sua propria competenza - "ex lege" - di organo collegiale di indirizzo, di direzione e di controllo (ex art.6, comma 2, dec. leg.vo n.143/1994).

Dispone, infatti, lo stesso art.20 cit. - come innanzi precisato (cfr. prg.3.1, pg.51) - che "per la redazione dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2423 e segg. del codice civile. Essi sono redatti per ciascun anno solare e vengono approvati dal consiglio nei successivi sei mesi. Il collegio dei revisori redige la propria relazione trenta giorni prima dell'approvazione" (ex commi 2 e 3, art.20, cit.).

Pertanto, il Collegio dei revisori, ad avviso della Corte, dovrà adeguarsi - nella redazione della sua relazione al bilancio di esercizio, al combinato disposto dei menzionati

commi 2 e 3 dell'art.20 dello statuto, e ciò secondo la disposizione dell'art.2429 cod. civ., redigendo la medesima relazione almeno trenta giorni prima dell'approvazione del ripetuto bilancio di esercizio dal Consiglio dell'Ente.

Infine, nel cogliere la Corte nella dovuta prospettazione l'avviso del Collegio dei revisori (in disparte da quanto considerato ed osservato in ordine agli effetti del ripetuto art.20 dello statuto), in una prospettazione cioè che compiutamente corrisponda ad "una regolamentazione organica ispirata dai principi di contabilità pubblica" (che si armonizzi e non incida sui principi di autonomia dell'Ente pubblico economico) occorre rimodulare lo stesso statuto perché l'accordo di programma ed il bilancio preventivo vengano - contestualmente - approvati dal Consiglio non oltre il mese di gennaio dell'anno di riferimento (ex art.5, comma 1, lett. m, D.P.R. n.242/1995).

In breve, con la menzionata affermazione del Collegio sindacale, si conferma quanto innanzi rilevato dalla Corte della mancanza di norme regolamentari - nello stesso statuto - che diano compiutezza alle disposizioni del decreto delegato del 1994 garantendo, nella lettura di questo, la sua armonizzazione operativa con la legislazione recante norme di principi (cfr. prg.3.1, pgg.49/50).

La riferita e contestuale approvazione da parte del Consiglio, entro la ripetuta data del 31 gennaio, del bilancio preventivo e dell'accordo di programma presuppone che questo documento venga concluso - tra il Ministero dei lavori pubblici e l'Ente - prima del 31 dicembre dell'anno successivo in cui deve operare sicché i trasferimenti (negli importi stabiliti dalla legge finanziaria ed iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero vigilante) vengano "erogati all'Ente" secondo le modalità del ripetuto accordo di programma (ex art.3, commi 1 e 3, dec. leg.vo n.143/1994).

Il che impone altresì - preliminarmente alle richiamate operazioni di gestione - che sia predisposto da parte della struttura dell'Ente e deliberato dal Consiglio "lo schema di programma annuale di attività" (in coerenza con "il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione", già approvato dal Ministro dei lavori pubblici), schema di programma annuale che dovrà seguire e coordinarsi con le vicende del bilancio dello Stato (dal documento di programmazione economico/finanziaria; al bilancio pluriennale; sino alla legge finanziaria - ex articoli 3, 4 e 11, legge n.468/1978 e successive modif.ni ed integrazioni).

In tale prospettazione - rileva la Corte - deriva quindi il bilancio consuntivo (che ricomprende il "rendiconto finanziario" e lo "stato di attuazione dell'accordo di programma"), bilancio consuntivo che può quindi essere "certificato" dal Collegio dei revisori, presupponendo altresì il compiuto ed adeguato funzionamento del "Sistema informativo lavori" (SIL - cfr. prg.2.6 e successivo prg.6).

In tal senso - considera ed osserva la Corte - si coniugano le rilevazioni della "parificazione/rappresentazione" (il rendiconto finanziario, ex art.33, D.P.R. n.696/1979) con la "valutazione" (il bilancio consuntivo) del risultato gestionale (quale rispondenza dei costi documentati al valore degli investimenti realizzati ovvero dei servizi ricevuti - ex art.2426, cod. civ.; ex artt.34 e 35, D.P.R. cit.) (cfr. prg.2.1, pgg.19/20); in tal senso, ad avviso della Corte, il Collegio dei revisori ha inteso riferirsi ad "una regolamentazione organica ispirata dai principi di contabilità pubblica . . . e dai principi di revisione enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per la formazione del Bilancio d'esercizio e per la redazione della Nota integrativa" (cfr. pg.2, relaz. sui risultati della gestione ANAS, eserc.1997, cit. - alleg. n. 9).

4. La organizzazione dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) e la gestione del personale =

4.1 - La vigente organizzazione dell'Ente nazionale per le strade =

L'Ente Nazionale per le Strade è stato istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143.

L'attività dell'Ente, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme relative alle persone giuridiche private.

L'art.2, comma 3, del citato decreto legislativo ha previsto che l'Ente eserciti ogni competenza già attribuita ad Uffici ed Amministrazioni dello Stato nelle materie previste, venendosi così a sostituire alla preesistente Azienda di Stato.

L'art.11, comma 5, del ripetuto decreto legislativo ha previsto che l'Ente rimanga titolare di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Azienda ed in particolare per quelli relativi al patrimonio ed al personale.

Lo statuto dell'Ente, approvato con D.P.R. 21 aprile 1995, n.242, nel prevedere nell'ambito della struttura organizzativa uffici a livello dirigenziale con rilevanza esterna, da individuare con apposito regolamento, ha previsto la costituzione di uffici a livello centrale e periferico (ex artt.11 e 12).

Con il D.P.C.M. in data 26 luglio 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1995, l'A.N.A.S. è stata trasformata in Ente Nazionale per le Strade.

Il Consiglio dell'Ente, con delibere del 27 dicembre 1995 e del 2 febbraio 1996 ha approvato i previsti regolamenti. Dall'approvazione del regolamento di organizzazione consegue la particolare organizzazione centrale e decentrata dell'Ente.

A livello centrale sono state previste cinque direzioni centrali:

1. Direzione centrale affari generali e personale;

2. Direzione centrale amministrativa e finanziaria;
3. Direzione centrale programmazione, progettazione studi e rapporti con le Regioni ed altri Enti;
4. Direzione centrale lavori;
5. Direzione centrale autostrade e trafori.

Nell'ambito delle Direzioni centrali è previsto che possano essere istituiti, modificati o soppressi - con atto dell'Amministratore, d'intesa con il Consiglio dell'Ente - servizi, uffici, intercompartimentali ed aree per la gestione di competenze omogenee.

Sono uffici periferici dell'Ente i Compartimenti della viabilità e gli Uffici speciali, nonché i Compartimenti autostradali.

Operano alle dirette dipendenze dell'Amministratore, la segreteria, la segreteria del Consiglio, l'Ufficio di controllo interno, l'Ufficio rapporti istituzionali e l'Ufficio legale.

L'allegato al regolamento di organizzazione individua ed articola ciascun organo centrale e periferico in servizi ed aree.

Con successive disposizioni, in attuazione del regolamento di organizzazione, si è provveduto alla costituzione delle Direzioni centrali previste secondo la nuova denominazione e con le competenze rispettivamente stabilite, contenute nell'allegato al regolamento stesso e quindi con il conseguente trasferimento e l'accorpamento di funzioni rispetto alla precedente struttura organizzativa.⁽¹⁴⁾

Con ordine di servizio del 1 settembre 1995 i precedenti provvedimenti di delega ai dirigenti, emanati dall'Amministratore straordinario, sono stati confermati in attuazione e nei limiti dell'art.11 dello Statuto.

⁽¹⁴⁾ cfr. pg.51 = Organizzazione della Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), ex art.8, legge n.59/1961 come modif. dalla legge 9.04.1971, n.167 =

La struttura organizzativa risulta articolata, né poteva essere diversamente, in organi a livello centrale e periferico.

Le nuove Direzioni centrali, così come definite nel regolamento di organizzazione, derivano dall'accorpamento di materie risultanti dallo smembramento di quelle in precedenza previste, (vedasi in particolare la preesistente direzione centrale tecnica le cui attribuzioni sono state ripartite in quattro delle attuali direzioni) (cfr. pgg.42/43).

Risultano ovviamente scomparse le funzioni di controllo e registrazione in precedenza effettuate dalla Direzione centrale di ragioneria, cui erano per legge attribuite tali funzioni in quanto organo decentrato del Ministero del tesoro.

Le competenze della precedente Direzione centrale gestione lavori ed autostrade risultano ora attribuite alla Direzione centrale lavori (area amministrativa) tranne che per la materia autostradale che ritroviamo nella Direzione centrale autostrade e trafori.

Con l'eccezione di quanto previsto per la Direzione centrale amministrativa e finanziaria e la Direzione centrale progettazione programmazione studi e rapporti con Regioni ed Enti, in sostanza, almeno in questa prima fase della trasformazione per il resto della struttura di livello centrale si è finora assistito ad una diversa e più omogenea ripartizione delle competenze all'interno delle Direzioni centrali.

Completamente cambiato appare, invece, il sistema dei controlli operato sull'attività dell'Ente; al preesistente sistema improntato essenzialmente sulla legittimità dell'atto, si è sostituito, oggi, un sistema di controllo di gestione atto a verificare, sotto l'aspetto dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità, l'attività dell'Ente.

A livello periferico risulta tuttora sostanzialmente confermata la precedente organizzazione degli uffici.

La struttura periferica che si rileva dal regolamento di organizzazione praticamente ricalca il precedente disegno organizzativo previsto dalla legge n.86/1986.

I Compartimenti sono attualmente venti (compartimento di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trieste, Venezia). Gli Uffici speciali sono quattro (Bologna, Genova, Cosenza, Palermo).

I Compartimenti della viabilità hanno di norma competenza territoriale regionale, e sono organizzati in area amministrazione, esercizio e nuove costruzioni. Ai Compartimenti è preposto, con provvedimento dell'Amministratore, un dirigente al quale viene attribuita la qualifica di Capo del compartimento. L'art.10, comma 2, dell'allegato al regolamento di organizzazione indica le competenze dei Compartimenti: "Sono di competenza dei Compartimenti, fermo quanto previsto dall'art.11 del DPR 1/4/1995 n.242, per i programmi di intervento nella rete viaria, ricadenti nell'ambito della propria giurisdizione, nonché per la progettazione e l'attuazione di specifiche opere stradali:

- a. la programmazione di nuovi lavori di propria competenza, d'intesa con gli Enti locali;
- b. il coordinamento della progettazione e della esecuzione dei lavori per le nuove costruzioni e l'adeguamento della rete;
- c. il coordinamento delle attività dei Centri di esercizio per la conservazione del patrimonio stradale e per la sicurezza della circolazione;
- d. la tutela e la rappresentanza legale dell'Ente sia nelle vertenze passive che attive, relativamente al contenzioso con imprese, espropriati o terzi;
- e. le indicazioni alla Direzione generale per la programmazione nazionale di nuovi lavori, sulla base dei piani regionali;

f. il coordinamento delle attività di direzione dei lavori per le nuove costruzioni e la esecuzione dei relativi contratti;

g. il coordinamento di tutte le attività relative all'esercizio della rete stradale in gestione;

h. il coordinamento delle attività dei Centri di esercizio per quanto attiene alla sorveglianza della rete stradale, alla gestione delle squadre di emergenza e di manutenzione ed alla esecuzione dei lavori manutentori e di recupero manutentorio;

i. attività amministrative finanziarie e di gestione del personale.”

E' attualmente in corso di definizione un nuovo modello organizzativo e funzionale per i Compartimenti, cui è associato un programma di ripianamento dell'organico. Il nuovo modello si basa su alcune scelte strategiche fondamentali inerenti in particolare: al rapporto Centro - periferia (con attribuzione alle strutture periferiche della funzione di gestione, in piena autonomia organizzatoria e funzionale delle risorse assegnate al fine di conseguire gli obiettivi prefissati, operando in conformità con gli indirizzi, le politiche e le strategie dell'Ente); al decentramento della funzione di progettazione (ai Compartimenti viene attribuita una funzione operativa diretta in ordine alle attività di progettazione e conseguente gestione di tutte e tre le fasi della progettazione - preliminare, definitiva ed esecutiva); alla funzione di esecuzione lavori (con individuazione a livello compartimentale dei centri di responsabilità previsti dalla normativa sui lavori pubblici - coordinatore unico, responsabile del procedimento, direttore lavori, direttori operativi, ispettori di cantiere); alla funzione di sorveglianza e manutenzione (attribuzione di tale funzione ai compartimenti, che potranno svolgerla in modo diretto ed autonomo, oppure attraverso l'affidamento all'esterno (mediante appalti di servizi e cottimi). Rientra nell'ambito dell'autonomia organizzatoria e funzionale dei singoli Compartimenti valutare e definire, in stretto coordinamento con la Direzione

generale, sulla base del principio di economicità della gestione, quali compiti svolgere direttamente e quali affidare all'esterno. Si ritiene comunque che il Compartimento nella definizione del livello minimo di servizio debba garantire le seguenti funzioni: funzioni di sorveglianza; funzioni di piccola manutenzione; funzioni di primo intervento per fatti accidentali ed incidentali. Per quanto specificamente attiene ai Centri di manutenzione e ai Nuclei di manutenzione (i primi con competenza su estesa chilometrica di 400/500 Km.; i secondi con competenza su estesa chilometrica di 50/100 Km.) la variazione della estesa di competenza sarà stabilita per i singoli compartimenti sulla base di diversi fattori, quali: traffico giornaliero medio, importanza dell'arteria nel contesto geografico in cui è inserita, vetustà dei tratti di rete stradale, morfologia e localizzazione geografica della rete.

Secondo il nuovo modello organizzativo e funzionale, la struttura del compartimento tipo si articola nel seguente modo: la Direzione del compartimento (rafforzata dalla previsione di organi di staff); un'area tecnica (cui è preposto un dirigente tecnico) articolata in nuove costruzioni (progettazione ed esecuzione lavori) ed esercizio (manutenzione e sorveglianza della rete stradale e autostradale di competenza); un'area amministrativa (cui è preposto un dirigente amministrativo) articolata in amministrazione e personale e gestione amministrativa strade (cfr prg.4.4).

4.2 - La gestione del personale =

4.2.1 - Il rapporto di lavoro, la contrattazione collettiva ed i contratti collettivi nazionali di lavoro.

La trasformazione dell'Azienda di Stato A.N.A.S. in Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, oltre alle numerose ricadute sui profili più diversi (tecnico,

contabile, amministrativo), ha prodotto rilevanti riflessi anche nella disciplina del rapporto di lavoro⁽¹⁵⁾.

Il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ANAS, ente pubblico economico, non può equipararsi unicamente al rapporto di lavoro di diritto privato - in distinti profili - ancorché trattasi comunque di tipologia mirata alla normazione del codice civile, diversa dalla preesistente di diritto pubblico.

Di pubblicistico permane la realtà istituzionale dell'Ente, preordinato a soddisfare gli interessi della collettività, (come ente di servizi nonché di investimenti) quindi della economicità della gestione nel quadro della realizzazione di detti investimenti, in consonanza con i vincoli di destinazione delle risorse (anche delle risorse umane interne all'Ente), come - ad esempio - la determinazione della consistenza dell'organico del personale, stabilito secondo i criteri dettati dallo statuto (ex art.14), criteri da coordinare con le disposizioni del regolamento del personale (ex art.3). Diversa è quindi la realtà dell'impresa privata, finalizzata ad attività economica con risultanza reddituale (ex art.2082, cod. civ.), mentre l'ANAS deve perseguire i "compiti di cui all'art.2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143, e a quelli previsti dalle leggi vigenti, ponendo in essere tutti gli atti, anche di natura finanziaria, ad essi strumentali, con esclusione di ogni intento speculativo (ex art.2, D.P.R. n.242/1995).

Conseguentemente la contrattazione collettiva, nell'Ente pubblico economico, deve comunque muoversi entro determinati confini dalla stessa non modificabili (da ciò discende quel minimo di rigidità che la differenzia da quella dell'impresa privata). Per tutto il resto, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ANAS può essere definito di natura privatistica secondo le norme del codice civile, anche perché il decreto legislativo

⁽¹⁵⁾ Il quadro normativo per quanto specificamente attiene il personale dell'Ente Nazionale per le Strade è rappresentato dall'art.10 e dall'art.11 - commi 8,9,10 - del dec.leg.vo n.143/94; dagli articoli 14,15,16, 17 del D.P.R. n.242/1995; dall'art.15, d.l. 8 gennaio 1996, n.6, convertito con legge 6 marzo 1996, n.110; nonché dal Regolamento del Personale approvato dal Consiglio dell'Ente nell'adunanza del 27/12/1995.

istitutivo (art.10) e lo statuto (art.15) ribadiscono tale principio, affermando che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente è disciplinato:

1. dal Libro V° del codice civile e dalle leggi speciali che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa;
2. dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dall'Amministratore e dalle confederazioni o organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'Ente.

E' appena il caso di ricordare che, a sèguito della pubblicazione del decreto leg.vo 26 febbraio 1994 n.143, l'A.R.A.N. (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), cui nel settembre del 1993 era stata notificata la piattaforma rivendicativa da parte delle OO.SS. aziendali, ritenne di non dover ricomprendere l'ANAS nel novero delle Amministrazioni ammesse alle trattative per il rinnovo contrattuale del comparto delle Aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (il cui contratto, scaduto il 31.12.1990, trovava applicazione per l'ANAS), proprio in virtù della considerazione che l'Azienda stava per trasformarsi in ente pubblico, rinviando il rinnovo del contratto al primo accordo contrattuale del nuovo Ente. Ed infatti, a norma dell'art. 11 - comma 5 - del decreto leg.vo n.143/1994, l'Ente, rimanendo titolare di tutti i rapporti attivi e passivi relativi anche al personale già facenti capo all'Azienda, è subentrato all'A.R.A.N. per la stipula del CCNL.

Il contratto riguardante i dipendenti dell'ANAS, stipulato il 18.4.1996, e quello relativo al personale dirigente, stipulato il 15.5.1996, hanno costituito il naturale completamento dell'iter di trasformazione, avviato dal dec. leg.vo 26.2.1994, n.143, proseguito poi con l'emanazione del D.P.R. 21.4.1995, n.242, e del D.P.C.M. del 26.7.1995 ed, infine, con l'approvazione dei regolamenti di organizzazione,

amministrazione, contabilità e personale (delibere del Consiglio dell'Ente nn.11, 12 e 13 del 27.12.1995 e delibera n.7 del 2.2.1996. Cfr. prg. 1.3 pg. 12).

Con la stipula di nuovi CCNL, viene a concludersi quel periodo di transizione, determinatosi a seguito dell'emanazione del dec. leg.vo 143/1994, che prevedeva (vedi comma 8 art 11 del dec. leg.vo medesimo, ed art. 2, comma 3, del regolamento del personale), per i dipendenti dell'Ente, la continuità nell'applicazione del trattamento giuridico ed economico vigente alla data dell'entrata in vigore del dec. leg.vo medesimo, fino alla stipula del primo contratto collettivo di lavoro.

I rapporti di natura economica, relativi all'arco del primo biennio di vigenza contrattuale, sono stati improntati, nel rispetto di quanto previsto dal protocollo Governo/Sindacati del 23 luglio 1993, alla corresponsione di miglioramenti economici costituenti un recupero del valore reale del salario, e comunque tali da essere in linea e compatibili sia con le risorse economiche dell'Ente, sia con le altre realtà di amministrazioni o enti operanti nel campo delle "public utilities".

Da sottolineare che la contrattazione con le OO.SS., inserita nell'ambito delle relazioni industriali (art. 3 del CCNL), è stata esattamente delimitata entro confini ben determinati, evitando sconfinamenti ed equivoci che, in precedenza, avevano portato a configurare vere e proprie ipotesi di cogestione, nell'ambito di una impropria applicazione della normativa risalente alla legge quadro sul pubblico impiego. Non è superfluo, a tale proposito, rammentare la previsione dell'art. 10 della legge 7.2.1961, n.59 (modificato successivamente dalle leggi 18.3.1968, n.249 e 28.10.1970, n.775 e del D. M. 25.2.1971) che prevedeva la presenza nel Consiglio di amministrazione, dapprima di due e poi di quattro, rappresentanti del personale; e che, in definitiva, si sostanziava in una presenza attiva dei rappresentanti delle OO.SS. all'interno dell'organo deliberante principale dell'Azienda.

Prima di passare alla disamina dei punti caratterizzanti il CCNL, occorre prendere in esame la questione della competenza del Consiglio in merito ai contenuti dello stesso, considerando che qualsivoglia misura di tale competenza sottende un giudizio e va correlata - trattandosi di gestione di un ente pubblico economico (quale l'ANAS) - alla migliore amministrazione del pubblico denaro in termini di legittimità, economicità, di efficacia e di efficienza a fronte del risultato da perseguire.

In tale quadro, inerente ai profili di merito della contrattazione collettiva ed in una più ampia visualità "per i provvedimenti a carattere generale attinenti al personale", è stata correttamente richiesta la valutazione del Consiglio dell'Ente sul CCNL in modo da cogliere i termini essenziali (nel rispetto delle norme imperative) delle proposte formulate "sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nell'ambito dell'Ente" (ex art.7, comma 4, D.P.R. n.242/1995).

Nell'impianto contrattuale, particolare rilevanza assume l'articolato in materia di "rapporto di lavoro" per la natura *privatistica* (nel senso sopra richiamato) che lo caratterizza e che costituisce lo spartiacque tra il consolidato regime normativo pubblico e le regole che caratterizzano la nuova realtà lavorativa. Tra tutte le leggi in materia di lavoro, una menzione particolare merita la legge 20.5.1970, n.300 (Statuto dei lavoratori), che per quanto riguarda l'ANAS, dal momento del mutamento della natura del rapporto di lavoro, è entrata a far parte a pieno titolo, della normativa di riferimento, poiché esso è applicabile al pubblico impiego solo per la prima parte, quella cioè dei principi generali.

Altra norma che, in conseguenza della trasformazione del rapporto di lavoro operata definitivamente dal CCNL, bisogna evidenziare è la legge n.533/1973 che disciplina il "nuovo processo del lavoro" e che determina la competenza del giudice del lavoro in caso di controversie.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ancora in ordine ai contenuti del nuovo CCNL, si è proceduto ad una rivisitazione degli istituti contrattuali regolati in precedenza da norme di legge, regolamenti, circolari e decreti propri del pubblico impiego, trasferendoli e riconvertendoli, in coerenza con l'ambito privatistico in cui l'Ente è chiamato ad operare.

Per quanto attiene alla consistenza dell'organico del personale - a fronte di quanto normativamente previsto (di oltre 13.000 unità) nella vigenza dell'Azienda di Stato ed alla data della sua trasformazione nell'Ente pubblico economico⁽¹⁶⁾ - nei tre anni 1995, 1996, 1997 si accerta:

1995

qualifica / livello	totale	uomini	donne
Dirigenti	73	68	5
Impiegati	9188	8420	768
totale	9261	8488	773

1996

qualifica / livello	totale	uomini	donne
Dirigenti	79	73	6
Impiegati	9798	9010	788
totale	9877	9083	794
entrati	982		
usciti	366		
totale	9877		

1997

qualifica / livello	totale	uomini	donne
Dirigenti	109	101	8
Impiegati	9464	8601	863
totale	9573	8702	871
entrati	341		
usciti	645		
totale	9573		

⁽¹⁶⁾. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, (prot. n.8525) in data 13 novembre 1991, l'organico complessivo del personale dell'A.N.A.S. veniva determinato con decorrenza dal 1° gennaio 1978 - in 13.269 unità, "ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma secondo, della legge 11 luglio 1980, n.312 (il medesimo decreto veniva registrato alla Corte dei conti, atti A.N.A.S., il 30.03.1993, Reg.3, Foglio 63).

Si rappresenta che, ai sensi dell'art.65, comma 3, dec. leg.vo n.29/1993 e successive modificazioni, per l'anno 1996 l'Ente ha comunicato con nota prot. n. 13165, del 14 novembre 1997, al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, servizio contrattazione VI Divisione 183611, in conformità alle procedure definite⁽¹⁷⁾. (stampati su schede e registrati su supporto magnetico), il costo annuo del personale utilizzato. La Corte rileva che - ai sensi dell'art.65, cit. - le medesime schede dovevano essere trasmesse anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

La trasmissione del costo annuo del personale per l'esercizio finanziario 1997, ai sensi del ripetuto art.65, comma 3, dec.leg.vo n.29/1993, non ha invece avuto corso. Pertanto la Corte rileva la non ottemperanza alla menzionata disposizione dell'art.65, comma 3, per l'anno 1997.

Si riassumono di seguito i dati di sintesi relativi al costo annuo del personale per gli esercizi finanziari 1996 /1997.

⁽¹⁷⁾ Le procedure sono state definite dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del Personale, con la circolare n.71 del 1 ottobre 1997, oggetto " Costo annuo del personale degli enti ex art.73 (art.65, comma 3) Esercizio finanziario 1996,. Attuazione del titolo V del D.Leg.vo n.29/93" (Alleg. 10/bis).